REGOLAMENTO (CEE) N. 1429/86 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1986

che corregge l'allegato del regolamento (CEE) n. 585/86 che fissa, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 585/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1015/86 (3), ha fissato per il latte ed i prodotti lattiero-caseari il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna ; che nell'allegato del suddetto regolamento, sotto la voce della tariffa doganale comune 04.03 « Burro », figura la lettera « A » prima della suddivisione secondo i differenti tenori di materie grasse ; che l'esistenza di questa lettera « A » potrebbe portare alla conclusione che, per i prodotti della sottovoce 04.03 B, non sarebbe applicabile nessun importo compensativo adesione, mentre l'allegato del regolamento (CEE) n. 585/86 prevede già la fissazione degli importi compensativi adesione per il burro, indipendentemente dal suo tenore di materia grassa ; che è opportuno correggere questo errore eliminando la lettera « A » ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 585/86 la lettera « A » nella rubrica « Burro » che figura nella colonna « Designazione delle merci » viene soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.
(2) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 35.
(3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 20.